

“Sistema dei poteri delegati e tariffario” appendice al Regolamento

Il presente testo integrale del “Sistema dei poteri delegati e tariffario”, parte integrante del presente Regolamento Aziendale, è allegato in appendice con specifico ed autonomo documento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente posto in ratifica all'Assemblea ordinaria annuale dei Soci.



SISTEMA DEI POTERI DELEGATI E TARIFFARIO

Documento emendato ed implementato dal C.d.A. e varato in data 08.03.2019
disponendone decorrenza ed esecutività dal 15 marzo 2019

Incipit: Il presente documento si relaziona alla pregressa adozione da parte del C.d.A. della classificazione delle imprese socie attraverso un **rating interno che classifica** le medesime **sulla base del merito creditizio**, al momento della richiesta di finanziamento o del rinnovo di una linea di credito in essere, in 10 distinte classi di merito derivanti dall'analisi qualitativa e quantitativa dell'impresa.

Nota a verbale: Gli Amministratori - sulla base dei riscontri derivanti dall'utilizzo del rating in essere e delle indicazioni in tal senso da parte della Direzione Generale e del Direttore Crediti, nonché alla luce degli esiti positivi degli Accertamenti Ispettivi effettuati da Banca d'Italia nel periodo ottobre-dicembre 2013 – confermano, anche alla luce delle migliorie fin qui introdotte su indicazione del C.d.A., una **valutazione congrua ed affidabile del modello in uso** senza necessità di emendare/adottare ulteriori criteri di valutazione (parametri).

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento – parte integrante, quale appendice, del vigente Regolamento aziendale definito secondo gli art. 21 e 46 dello Statuto – disciplina il **sistema dei poteri delegati e il tariffario**.

Nell'ambito dei rapporti sociali è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo scrupolosamente osservare.

Art. 2 - Importo Azioni sociali e Ammissione a Socio

Ciascuna azione è determinata dallo Statuto Sociale nell'importo di **Euro 51,60=** (euro cinquantuno/60).

Possono aderire a CONFIDARE S.C.p.A. le Imprese Artigiane e tutte le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri di identificazione determinati in sede CEE (fino a 250 dipendenti, fatturato netto non superiore a 50 milioni di euro, totale di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro, ecc.), nonché quanti altri rispondano al disposto statutario.

L'**ammissione dei Soci** – prerogativa esclusiva del C.d.A. che delibera in merito - è fatta a mezzo domanda scritta degli interessati i quali sono obbligati al preventivo versamento di una tassa di ammissione, determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed al versamento di almeno una azione di Euro 51,60= (euro cinquantuno/60) per un importo complessivo (tassa di ammissione + azioni sociali) pari ad **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00).

N.B.: L'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2018 ha deliberato il **versamento di un contributo straordinario una tantum** pari ad Euro 50,00: tale contributo deve essere obbligatoriamente versato da parte di ciascun Socio e da parte di tutte le imprese che diventeranno socie di Confidare entro il 30 giugno 2019. Il versamento può essere effettuato contestualmente all'istruttoria (per coloro che sono già soci) o alla domanda di ammissione a socio per tutti gli altri, con rilascio di ricevuta utilizzando la dicitura “contributo straordinario una tantum”.

Art. 3 - Importo garanzie concedibili e deleghe deliberative

L'importo massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio ammonta - di norma, salvo specifica e motivata decisione del C.d.A. - a **Euro 900.000,00** (novecentomila/00) e dunque il limite delle operazioni bancarie (nell'ipotesi di garanzia pari al 50%) è fissato in Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) restituibili in un periodo massimo determinato nel limite di quanto previsto da ciascuna convenzione in essere con gli istituti di credito e le società di leasing convenzionati/e. Conseguentemente, i Soci con finanziamenti in corso, potranno richiedere una integrazione massima fino al raggiungimento di tale plafond.

Entro il limite sopraindicato, l'**importo massimo delle garanzie concedibili a ciascun socio** - salvo specifica e motivata

decisione del C.d.A. - per credito di esercizio, liquidità e/o finanziamenti a breve termine ammonta, di norma - a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) e dunque il limite delle operazioni bancarie (nell'ipotesi di garanzia pari al 50%) è fissato in Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) determinato, comunque, nel limite di quanto previsto da ciascuna convenzione vigente.

Il C.d.A. delega ed autorizza - sulla base del rating interno definito ed assunto dal C.d.A. medesimo - il rilascio di garanzie e di concessione dei finanziamenti nei limiti di rischio e/o importo da parte del Comitato Tecnico Credito e del Direttore Generale, definito come segue:

- fino alle soglie di garanzia di seguito dettagliate, al Direttore Generale. Come previsto dallo Statuto, il Direttore Generale può delegare - e, di norma, fatta salva sua diversa disposizione, delega - le deliberazioni di propria competenza al Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie e al Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti, cui comunque non compete la sottoscrizione della relativa delibera fideiussoria regolata secondo quanto dettagliato nell'art. 31 dello Statuto. Altresì, il Direttore Generale - cui vanno preventivamente sottoposte eventuali criticità in ordine a pratiche di competenza direzionale - può svolgere autonomamente controlli a campione in merito a tutta la materia e svolgere ogni verifica e/o intervento circa il corretto computo del merito creditizio, modificando o annullando con specifico disposto direzionale le deleghe concesse.

Le soglie di garanzia di competenza Direzionale (comprendenti ogni eventuale residuo e/o affidamento già deliberato in precedenza a favore dell'impresa socia richiedente) risultano essere così definite:

- a) fino a Euro 70.000 (settantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
- b) fino a Euro 50.000 (cinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
- c) nessun potere deliberativo per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10

Nota a verbale: il Direttore Generale – nello specificare che, fin dall'aprile 2014, non è conferita alcuna sub delega operativa alle funzioni territoriali circa il processo di delibera – dettaglia che viene confermata pro tempore, con parere positivo del C.d.A. e nei limiti del successivo capoverso, al Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie e al Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti specifica delega ad personam. Il Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie deve comunicare per iscritto alla Direzione Generale ed al Presidente la suddivisione di norma applicata tra il Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie e il Responsabile Area Fidi e Vicedirettore Crediti nell'esame delle pratiche di competenza delegata.

- Le soglie di garanzia di competenza del Comitato Tecnico Credito (comprendenti ogni eventuale residuo e/o affidamento già deliberato in precedenza a favore dell'impresa socia richiedente) risultano essere così definite:

1. oltre Euro 70.000 (settantamila) e fino a Euro 500.000 (cinquecentomila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
2. oltre Euro 50.000 (cinquantamila) e fino a Euro 350.000 (trecentocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
3. fino a Euro 150.000 (centocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10

- Restano dunque di competenza esclusiva del C.d.A. le richieste di garanzia di seguito definite:

- A. oltre Euro 500.000 (cinquecentomila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 1 e 4
- B. oltre Euro 350.000 (trecentocinquantamila) di garanzia per le imprese socie aventi rating interno compreso tra 5 e 8
- C. oltre Euro 150.000 (centocinquantamila) per le imprese socie aventi rating interno 9 e/o 10

Si conferma altresì – secondo quanto già deliberato dal C.d.A. – che, di norma:

- a) per le garanzie di entità fino ad Euro 40.000 (quarantamila) non si vincola la decisione dell'Organo deliberante a eventuale riassicurazione e/o controgaranzia;
- b) per le garanzie di entità oltre Euro 40.000 (quarantamila) e fino ad Euro 120.000 (centoventimila) è necessaria almeno una riassicurazione e/o controgaranzia;
- c) per le garanzie di entità superiore a Euro 120.000 (centoventimila) si richiede controgaranzia.

Eventuali deroghe sono di competenza esclusiva, rispettivamente, del C.d.A. e in subordine del C.T.C.

Art. 4 - Assemblee Separate Locali: Nomina Delegati

Sulla base del numero e della collocazione geografica dei Soci aderenti al Confidi, le Assemblee separate locali hanno luogo presso ciascuna delle Aree Territoriali di seguito dettagliate ed eleggono un **numero di delegati** in ragione di due delegati per ogni area territoriale, più un ulteriore delegato ogni 2.500 soci o suo multiplo, secondo quanto risultante nel libro dei Soci che è unico ed unitario e idealmente ripartito in sezioni territoriali.

La **tabella dei Comuni, delle Province e delle Regioni** dei Soci partecipanti a ciascuna Assemblea Territoriale è così determinata:

- l'AREA PIEMONTE OVEST comprende i Soci della città e della provincia di Torino, nonché della regione Valle d'Aosta
- l'AREA PIEMONTE EST comprende i Soci delle province di Novara, Alessandria, Verbania, Biella e Vercelli
- l'AREA PIEMONTE SUD OVEST e LIGURIA comprende sia i Soci delle province di Asti e Cuneo, sia quelli della regione Liguria
- l'AREA LOMBARDIA comprende i Soci della Regione Lombardia

- l'AREA NAZIONALE comprende i Soci dell'Area Territoriale LAZIO e CAMPANIA, nonché tutti i Soci non compresi nelle prime quattro Aree

Ai sensi dell'art. 2540 del Codice Civile, viene assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze eventualmente espresse nelle Assemblee separate.

L'art. 29 dello Statuto sociale determina il numero di componenti effettivi il C.d.A., a norma dell'art. 2542 Cod. Civ. e specifica come "La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche: i restanti componenti potranno essere scelti anche tra esperti nel settore finanziario, giuridico, di politiche commerciali e/o aziendali." Inoltre, specifica la rappresentanza di ciascuna Area Territoriale, etc.

In caso di surroghe a seguito di dimissioni tra gli attuali Amministratori, le conseguenti cooptazioni saranno determinate dal C.d.A. (quindi sottoposte a ratifica alla prima Assemblea utile) e dovranno essere conformi al disposto statutario.

Si evidenzia altresì che alla scadenza del presente mandato amministrativo (marzo-aprile 2021) il Consiglio di Amministrazione sarà composto complessivamente – in luogo di 13 unità sulla base dell'art. 50 dello Statuto (norma transitoria) - da non oltre 12 Amministratori, secondo il disposto statutario.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

La **gestione della società** spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali provvedono altresì agli atti connessi al profilo organizzativo della società e alle politiche del rischio assunte in qualità di intermediario finanziario.

Inoltre, un membro del C.d.A. è nominato quale **Link Auditor**, in rapporto con l'Area Rischi e Controlli ed in specie con il Risk Manager nominato dal C.d.A.

Art. 6 - Rapporti con Associazioni di categoria (Confartigianato e Cna)

CONFIDARE S.C.p.A. è un Confidi pienamente autonomo, sia sul versante strategico, sia nella determinazione della governance, sia nell'espletamento di ogni attività creditizia e secondaria ed è aderente alla Federazione Unitaria nazionale Fedart-Fidi.

Sulla base della collaudata metodologia secondo cui a livello territoriale in alcune realtà Associazioni (Confartigianato e CNA) collaborano con le Filiali del Confidi nell'assolvere il compito di assicurare la **miglior assistenza in materia creditizia** ai propri Associati, **in ossequio ai disposti del T.U.B. per l'attività svolta in deroga da parte delle associazioni**, e sulla base della necessità di coadiuvare l'operatività dei referenti credito della Associazione svolgenti la funzione di mero "**segnalatore pratiche e raccoglitore di documentazione**" per il Confidi, si confermano i Patti Parasociali - applicabili anche ad altra/e Associazione/i di categoria convenzionate – così come definiti di seguito:

- a) Nel caso in cui singole Associazioni Territoriali di Confartigianato o CNA (e/o loro società di servizi alle imprese dalle stesse indicate) mettano effettivamente a disposizione del personale del Confidi – su richiesta del medesimo e sulla base di specifici accordi pro tempore – proprie sedi/uffici, è riconosciuta annualmente una somma, comprensiva di iva, fino a Euro 2.000,00 (duemila/00) quale contributo massimale omnicomprensivo annuale volto al rimborso spese forfettario derivante dall'utilizzo da parte del Confidi: tale norma è applicabile esclusivamente nelle province ove il Confidi non è presente con propri autonomi uffici, oppure a seguito di specifico contratto di comodato.
- b) In alcune province, sulla base di rapporto convenzionato (i nuovi rapporti vanno stipulati attraverso semplice scambio di mail tra le parti, in cui l'Associazione accetta quanto indicato nel presente articolo), operano collaboratori di **Associazioni territoriali** definiti **Referenti Credito che devono essere individuati dalla rispettiva Associazione nel pieno rispetto dei vigenti disposti del Testo Unico Bancario**.

Infatti, il personale associativo e/o delle società dei servizi dell'Associazione – che opera in rapporto con le filiali territoriali e/o punti credito del Confidi – deve (secondo gli specifici disposti del T.U.B.) risultare conforme al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche: tali soggetti fungono da segnalatori e raccoglitori (senza peraltro, nel caso di Confidare, svolgere alcuna specifica attività di istruttoria e/o di altra natura creditizia in nome e per conto del Confidi) delle pratiche di affidamento e finanziamento garantite dal Confidi e/o di credito diretto (e fidejussioni dirette) erogate dal Confidi.

Ad ogni segnalazione per finanziamenti garantiti e/o per pratiche di credito diretto (e fidejussioni), con eventuale raccolta documenti da parte del personale associativo, viene riconosciuta – a seguito dell'effettiva erogazione – alla Associazione territoriale di competenza, quale **commissione di segnalazione** (da effettuare attraverso specifica modulistica), una somma relazionata all'ammontare del finanziamento garantito così definita:

- Euro 150,00 (finanziamenti fino a Euro 20.000,00),
- Euro 300,00 (finanziamenti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00),
- Euro 500,00 (finanziamenti oltre Euro 50.000,01).

Nessun corrispettivo alla Associazione è previsto per la segnalazione relativa alla iscrizione Soci (di competenza univoca ed esclusiva del Confidi), né per la consegna di documentazione fiscale (di Soci che abbiano i servizi contabili c.o società dei servizi della Associazione) da allegare alle pratiche di finanziamento.

- c) Tutti i corrispettivi dettagliati ai punti **a)** e **b)** sono liquidati dal Confidi a ciascuna Associazione di competenza sulla

base di rendicontazione annuale o – se richiesto – semestrale che sarà effettuata a cura di ciascuna Area Territoriale del Confidi, verificata dalla Amministrazione del Confidi. Se il versamento sarà come di norma annuale, esso avverrà entro il mese di febbraio di ciascun anno solare, a seguito della relativa fatturazione, inviata al Confidi da parte di ciascuna Associazione o società di servizi dell'Associazione: conseguentemente all'applicazione dell'iva, le spettanze risultanti dalla rendicontazione annuale dovranno obbligatoriamente essere sempre scorporate dell'iva medesima.

Inoltre, è in essere un'ulteriore, specifica **convenzione** (anche a questo proposito i nuovi rapporti vanno stipulati attraverso semplice scambio di mail tra le parti, in cui l'Associazione accetta quanto indicato nel presente articolo), che ha istituito una "**Tessera associativa di ingresso, al costo di Euro 55,00**" riservata ai nuovi Soci Confartigianato e/o CNA (imprese artigiane e qualsivoglia piccola media impresa) che manifestino la volontà di aderire all'Associazione. A tal proposito CONFIDARE S.C.p.A. svolge un mero **servizio di incasso per conto terzi senza applicazione di alcuna commissione** a fronte della natura istituzionale e non commerciale del servizio. Entro il giorno 5 del mese successivo al trimestre di riferimento, il Confidi verserà **trimestralmente** per intero **le quote associative incassate in nome e per conto della rispettiva Associazione**, secondo le modalità definite tra le parti.

Art. 7 - Rapporti con Società di Mediazione Creditizia, Agenti in attività finanziaria e segnalatori

Per quanto attiene ai rapporti con le **SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA ISCRITTE ALL'O.A.M.**, alla data di approvazione del presente documento risultano convenzionati, attraverso la stipula di specifiche scritture/contratti redatte secondo la normativa del T.U.B., i rapporti con Società tutte idonee ad ottemperare alla normativa in essere.

Il Direttore Generale, attraverso il Vicedirettore – Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo e, previa intesa con il Presidente, cui compete la sottoscrizione delle rispettive scritture, può avviare nuove collaborazioni (contrattualizzandole in forma simile a quelle in essere) anche con altre Società di Mediazione Creditizia iscritte all'O.A.M. operanti su tutto il territorio nazionale, senza eccezione. Al Vicedirettore – Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo comunque compete il monitoraggio dell'attività svolta dalle Società convenzionate.

In relazione ai rapporti con **AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, ISCRITTI ALL'O.A.M.**, il Direttore Generale, attraverso il Vicedirettore – Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo e previa intesa con il Presidente cui compete la sottoscrizione delle rispettive scritture, può avviare nuove collaborazioni (contrattualizzandole nei limiti di quanto definito nella presente Appendice e/o a seguito di ulteriori specifici disposti del C.d.A.). Al Vicedirettore – Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo compete il costante monitoraggio dell'attività svolta dagli Agenti.

Relativamente ai rapporti con altri **segnalatori (obbligatoriamente iscritti all'O.A.M.)**, gli stessi sono regolati da specifica scrittura avente valenza di rapporto di segnalazione, cui è comunque inibita qualsivoglia attività che vada oltre la mera segnalazione. Le scritture di mera segnalazione, in caso di erogazione della pratica segnalata, possono prevedere un corrispettivo variabile (da 100 fino ad un massimale di 500 euro a pratica) a favore del segnalatore.

È facoltà del C.d.A. prevedere il riconoscimento di specifico corrispettivo ad Agenti e/o a Società di Mediazione Creditizia e Associazioni territoriali convenzionate a seguito di segnalazioni di pratiche (andate a buon fine) a valere sulla Finanza agevolata

Nota a verbale: *il Direttore Generale conferma il conferimento di esplicito mandato al Vicedirettore – Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo di provvedere, in sinergia con il Risk Manager, alla verifica puntuale e periodica, almeno annuale, di tutte le scritture in essere ed in divenire - sia con società di mediazione creditizia, sia con agenti in attività finanziaria, sia con meri segnalatori, sia con le Associazioni convenzionate - sul piano della piena congruità e conformità alle vigenti norme di legge.*

Art. 8 - TARIFFARIO AZIENDALE DI CONFIDARE S.C.P.A. e DISPOSIZIONI OPERATIVE

8/1) FINANZIAMENTI GARANTITI

Premesso che ciascun Socio versa direttamente agli uffici del Confidi esclusivamente quanto disposto all'art. 2 del presente documento "Importo Azioni sociali e Ammissione a Socio" e/o quanto previsto di seguito nel caso di richiesta di istruttoria e/o trasferimento di garanzia (e/o di contributo una tantum di Euro 50,00 fino a giugno 2019), ed evidenziato come la determinazione del pricing delle garanzie debba sempre essere coerente con le indicazioni del Piano Strategico aziendale vigente e quindi che le tariffe applicate debbano essere adeguate ed idonee alla copertura dei previsti costi aziendali, preso atto delle norme regolamentari fin qui esposte, si definisce quanto segue:

AZIONI INTEGRATIVE rapportate al finanziamento richiesto

Il rapporto azioni/finanziamento richiesto viene calcolato sulla base del credito richiesto (il numero di azioni da versare - ciascuna del valore nominale di Euro 51,60= - è comunque aggiuntivo alla azione di iscrizione) in relazione a ciascuna singola richiesta di finanziamento avente garanzia del Confidi al 50%, come di seguito dettagliato:

Numero di azioni integrative - cadauna avente valore pari a Euro 51,60 (euro cinquantuno/60) - per un corrispettivo equivalente al **2,00%** (**) della somma erogata nel caso in cui il finanziamento sia finalizzato ad investimento con durata superiore ai 18 mesi, oppure equivalente al **3,00%** (**) in caso di finanziamento a breve e/o di finanziamento a medio-lungo termine finalizzato a liquidità o credito di esercizio.

Nel caso in cui venisse **richiesta e/o rilasciata una percentuale di garanzia diversa dal 50% rispetto all'ammontare del finanziamento**, il calcolo delle azioni integrative deve essere effettuato su un importo pari al doppio della garanzia prestata. **Limitatamente ai casi di garanzie rilasciate con Controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L.662/96**, tale computo sarà effettuato come sopra, ma nei casi in cui la nostra garanzia ecceda il 50%, il calcolo deve essere effettuato sull'importo del finanziamento/affidamento (in luogo di un importo pari al doppio della garanzia rilasciata).

()** Il numero di azioni come sopra determinato – che comunque deve sempre risultare **non inferiore a n.° 5 azioni** complessive in possesso del Socio - è sempre computato alla unità di azione più prossima con “arrotondamento per difetto e/o per eccesso: per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)”.

Inoltre: **a)** Per le imprese che rinnovano linee di finanziamento già in essere, qualora detenessero un numero di azioni inferiore a quanto stabilito nel vigente regolamento, dovrà comunque essere richiesto ed effettuato il versamento della relativa differenza di azioni; **b)** Le azioni integrative sono trattenute, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto della erogazione del finanziamento.

N.B.: Al fine di mitigare la rischiosità su alcune pratiche di finanziamento e di garantire una adeguata tenuta patrimoniale complessiva aziendale, è data **facoltà** agli organi preposti all'esame delle richieste da parte del Socio ed alla delibera delle stesse (con successiva ratifica da parte del C.d.A. quando si tratti della Direzione Generale e/o del Comitato Tecnico Credito) **di richiedere ed accettare** il versamento da parte del Socio di un eventuale **surplus azionario in relazione al rischio della singola pratica**. Tale eventuale surplus (che può essere proposto anche dall'istruttore della pratica) è comunque limitato a un massimale aggiuntivo in nessun caso eccedente il 4,00% calcolato sull'ammontare del finanziamento.

COSTO ISTRUTTORIA pratica con assistenza finanziaria / Diritti di Segreteria

I Costi relativi alla istruttoria pratica di garanzia / Diritti di Segreteria dovranno essere trattenuti - a mezzo istituto di credito convenzionato - all'atto della erogazione del finanziamento, a ciascuna ditta socia che presenta richiesta di intervento con garanzia della Cooperativa.

Ad essa si aggiunge la somma di **Euro 150,00 (*)** da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentazione. Tale somma, di norma, non sarà rimborsata neppure nel caso di diniego o riduzione dell'importo garantito da parte degli Organi deliberanti del Confidi. Tale corrispettivo, nel suo insieme per ciascuna istruttoria, a carico delle imprese socie quale **“costo istruttoria pratica di garanzia con assistenza finanziaria /diritti di segreteria”** ammonta a:

Euro 150,00 (*) + tanto per i Crediti a Breve (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a medio-lungo termine o leggi speciali), quanto per i Finanziamenti a medio lungo termine una somma definita in misura pari all'**1,50%** una tantum calcolata **sull'ammontare dell'affidamento e/o sul doppio della garanzia prestata nel caso di garanzia diversa dal 50%**. Si precisa che tale una tantum prevede comunque un minimale definito in Euro 160,00.

Sul costo di istruttoria, limitatamente all'importo derivante dall'applicazione dell'1,50% una tantum, è concessa facoltà di applicare una scontistica, la cui misura percentuale massima viene stabilita da precisa disposizione aziendale e comunicata alla struttura attraverso circolare interna.

(*) Le imprese artigiane e le micro piccole medie imprese, associate a Confartigianato e/o CNA per l'anno in corso al momento della istruttoria vedono **tale anticipo del diritto di segreteria** - da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica - **ridotto ad Euro 95,00**.

Sia per i Crediti a breve, sia per quelli a medio lungo termine si aggiunge un costo omnicomprendivo per il **“servizio visure”** (e/o similare) e **spese postali”** pari a **Euro 90,00** da applicare a ciascuna singola richiesta di garanzia, comprendente anche l'eventuale servizio per certificato camerale.

A seguito dell'utilizzo della procedura **“PICO – Procedura integrata Consulenza”**, sarà possibile redigere, per ciascuna impresa, una brochure contenente le informazioni ad essa relative, residenti sul gestionale, scelte dal Confidi, accompagnata da una relazione finale suddivisa in capitoli. Per tale attività di assistenza – comprendente la consegna/invio della **brochure** - è previsto un costo aggiuntivo di istruttoria determinato in un minimale pari a **Euro 80,00 (iva inclusa)** ed un massimale fino a **Euro 250,00 (iva inclusa)**, a carico dell'Impresa socia.

NOTA ESPLICATIVA: per quanto attiene, e limitatamente, a:

- la somma di **150,00 (*)** è da versarsi al Confidi da parte del Socio antecedentemente alla istruttoria informatica della pratica, dunque nella fase di raccolta documentazione.
 - il costo per **“servizio visure (e/o similare) e spese postali”** pari **Euro 90,00** deve intendersi applicato - quando trattasi di domande contestuali all'esame del medesimo Organo deliberante - una sola volta per Socio, indipendentemente dal numero di linee di credito su cui è richiesta la nostra garanzia.
- ✓ Per le operazioni che prevedano una o più visite da parte di personale del Confidi presso la sede del socio, oltre ai diritti di segreteria sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente aggiunta una ulteriore **somma a titolo di “rimborso spese”** per un importo definito da Euro **80,00** fino a Euro **300,00** a pratica, al fine dell'espletamento

della istruttoria, del ritiro di documenti, ecc... Tale somma dovrà essere corrisposta al Confidi nella fase di raccolta documentale.

✓ Eventuali "costi vivi" (ad esempio per visure ipocatastali, etc.), sostenuti dal Confidi per la istruttoria di pratiche di finanziamento, saranno addebitate al socio quale rimborso, in aggiunta ai costi attivazione garanzia sopraindicati.

TRASFERIMENTO DI GARANZIA

In caso di trasferimento di garanzia o di finanziamento diretto in essere - con relative azioni - da una ditta all'altra a seguito di trasformazione, donazione, ecc. - comunque soggetta alla valutazione degli organi del Confidi - la nuova ditta, oltre alla nuova iscrizione al Confidi, deve versare - in forma diretta al Confidi medesimo - un diritto di segreteria una tantum pari ad **euro 300,00 (trecento/00)** per ciascuna linea di credito garantita o finanziamento diretto concesso, sia che il trasferimento avvenga con "conferimento di debiti e crediti" oppure attraverso trasformazione di altra natura per cui sia richiesta l'istruttoria completa.

COMMISSIONE DI GARANZIA

rapportata a gestione e monitoraggio, importo, durata e rischiosità della garanzia

La commissione di garanzia rapportata alla gestione e monitoraggio, all'importo, alla durata ed alla rischiosità della garanzia ottenuta deve essere interamente versata in un'unica soluzione - unitamente al saldo Azioni integrative e Costo istruttoria pratica - all'atto della erogazione del finanziamento, a mezzo specifico addebito a carico del Socio fruitore della garanzia della Cooperativa, effettuato dall'istituto di credito convenzionato con accredito al Confidi.

Tale commissione di garanzia è determinata come di seguito indicato e **si compone di due distinti elementi:**

A) Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi

Il contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi - istituito dal C.d.A. nel maggio 2013 sulla base delle accresciute sofferenze e successivamente rimodulato nel 2014 come da precedenti deliberazioni consiliari - rientra, per intero e direttamente in forma univoca ed immediata, nel **Fondo Rischi del Confidi** ed è destinato alla copertura del rischio di tutte le operazioni garantite dal Confidi.

Esso è determinato come di seguito dettagliato:

- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata fino a 12 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'**1,15%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **1,04%**
 - = **80%** in caso di fruizione di controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96: commissione pari a **0,23%**
- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata da 12 mesi (+ un giorno) fino a 24 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari all'**1,95%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **1,76%**
 - = **80%** in caso di fruizione controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96: commissione pari a **0,39%**
- per i **Finanziamenti/affidamenti aventi durata oltre 24 mesi** il "Contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi" risulta pari al **2,75%** con **riduzione del:**
 - = **10%** in caso di riassicurazione: commissione pari a **2,48%**
 - = **80%** in caso di fruizione controgaranzia del FONDO DI GARANZIA PER LE PMI AI SENSI DELLA LEGGE 662/96: commissione pari a **0,55%**

MUTUO IPOTECARIO - Nel caso di garanzia su mutuo ipotecario, in considerazione della presenza di garanzia reale a tutela del Rischio del Confidi, si applica sempre uno sconto pari al 50% sul contributo una tantum a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi.

B) Commissione una tantum a titolo di **commissione di gestione rischio e monitoraggio**, rapportata alla durata ed all'importo della garanzia prestata, come di seguito dettagliata:

Sia per i **Crediti a Breve** (compresi periodi di prefinanziamento su finanziamenti a medio-lungo termine o leggi speciali), sia per i **Finanziamenti a medio lungo termine** con durata fino a 84 mesi tale commissione è così definita:

- in misura pari allo **0,50%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 1/2
- in misura pari allo **0,66%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 3/4
- in misura pari allo **0,82%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 5/6
- in misura pari allo **0,98%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 7/8
- in misura pari allo **1,12%** annuo calcolato sull'ammontare dell'affidamento per imprese socie con rating interno 9/10

Si ricorda che, in caso di linee di affidamento a breve, le stesse devono avere la durata a scadenza fissa e, laddove fossero presenti ancora linee a revoca, queste dovranno essere trasformate immediatamente in linee a scadenza fissa.

In caso di **affidamento a breve o prefinanziamento di durata diversa dai 12 mesi** (inferiore a 12 e fino a 18 mesi meno un giorno), la commissione di garanzia deve essere rapportata ai mesi di utilizzo, fatto salvo - in caso di periodi inferiori ai sei mesi - un minimale calcolato su sei mensilità.

Nel caso di **affidamenti a breve termine di durata inferiore a 9 mesi** - in base all'importo e alla tipologia della linea - viene riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di autorizzare uno sconto ad hoc, che sarà valutato caso per caso, al fine di assicurare il rispetto della soglia del Tasso Antiusura.

Per i **finanziamenti eccedenti gli 84 mesi, oltre il 7° anno**, viene applicata una commissione aggiuntiva pari allo **0,30%** annuo (o frazione di anno) indipendentemente dalla classe di rating interno cui appartiene l'impresa socia. Tale commissione aggiuntiva, oltre il 7° anno, viene ridotta allo 0,15% annuo (o frazione di anno) nel caso di garanzia su mutui ipotecari, indipendentemente dal rating interno dell'impresa socia.

Nel caso in cui venisse **richiesta e/o rilasciata una percentuale di garanzia diversa dal 50% rispetto all'ammontare del finanziamento, il calcolo della commissione di garanzia deve essere effettuato - sulla base della specifica classe di rating interno - su un importo pari al doppio della garanzia prestata**. Inoltre:

- A fronte di rapporti derivanti da **convenzione con Fondi Europei (COSME)** viene applicato quanto determinato dalla normativa europea e comunque quanto previsto in caso di riassicurazione.
- Relativamente al rilascio di nostra garanzia assistita da **controgaranzia del F.C.G.** viene riconosciuto all'impresa socia uno sconto immediato sulle commissioni di garanzia: tale sconto risulta pari al **15% per quanto indicato al punto B) e all'80% come sopra indicato al punto A)**.
- Relativamente al rilascio di nostra garanzia assistita dal **Fondo di Riassicurazione della Regione Lazio (POR-FESR LAZIO 2014-2020 Asse 3)** - come richiesto dal regolamento del Fondo - verrà riconosciuto all'impresa socia uno sconto immediato sulle commissioni di garanzia nei termini di quanto deliberato dal C.d.A. in data 15.09.2017.
- Sulla **commissione di gestione rischio e monitoraggio** di cui al punto B), anche nel caso di garanzia assistita dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96, è concessa facoltà di applicare una scontistica, la cui misura percentuale massima viene stabilita da precisa disposizione aziendale e comunicata alla struttura attraverso circolare interna.

Prolungamento linee in essere ed eventuali moratorie: Tariffa unica pari allo **0,60% annuo** (senza applicazione del rating) da calcolarsi **sull'ammontare residuo del finanziamento** (da intendersi quale doppio del garantito) per i Soci che vorranno avvalersi della nuova moratoria. Similmente si applicherà analoga tariffa unica per il mero prolungamento eventuale di linee in corso, senza moratoria, nonché senza rinnovo alcuno e senza ristrutturazione del debito pregresso. Nel computo di tale costo è previsto un **esborso massimo** pari a cinque mila euro per ciascun prolungamento.

Prolungamento e moratoria/sospensione rate di finanziamento diretto: Tariffa unica pari allo **0,60%** (senza applicazione del rating) da calcolarsi sull'ammontare residuo del finanziamento comprensivo di capitale, eventuali rate arretrate, interessi maturati ed eventuali interessi di mora. Nel computo di tale costo è previsto un **esborso massimo** pari a cinque mila euro per ciascun prolungamento.

NOTA AGGIUNTIVA: *In caso di mero prolungamento di linee a breve termine a seguito di "piano di rientro" si potrà procedere con la riduzione del costo applicando la tariffa unica dello 0,60% annuo/base mese esclusivamente sul doppio del debito residuo da noi garantito.*

Nota su pratiche con garanzia a valere su FONDI ANTIUSURA

Nel caso di garanzia a valere su FONDI ANTIUSURA, si applica la medesima commissione sub. A) e sub. B) prevista nel caso di garanzie assistite dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96. Le azioni integrative saranno calcolate come se la garanzia fosse prestata al 50%.

Si precisa inoltre che dovendo per tali finanziamenti istituire n. 02 pratiche (la prima avente garanzia al 50% ed una seconda, successiva, con garanzia superiore, fino ad un massimale dell'80%), verrà addebitato al socio esclusivamente il costo di attivazione della garanzia per una sola pratica, la prima.

Nota su pratiche con garanzia su FINANZIAMENTI SIMEST AI SENSI DELLA L. 394/81

Nel caso in cui la garanzia non sia riassicurabile, né "coperta" dal Contributo di Stabilità o dal Fondo Rischi della Regione Piemonte, la **percentuale di azioni integrative** da versare da parte dell'impresa socia/cliente è stabilita in un range compreso tra il 6% e l'8%, a discrezione dell'Organo deliberante.

Il Consiglio di Amministrazione dello scorso 01.12.2017 ha inoltre stabilito che, nel caso di **imprese non socie**, la garanzia potrà essere rilasciata anche quale attività residuale: in tal caso, la quota relativa alle azioni non potrà essere richiesta, dunque, si prevede all'uopo uno specifico **deposito cauzionale** pari al 3% della garanzia rilasciata.

Infine, è data facoltà alla Direzione Crediti, di applicare uno sconto massimale fino al 30% sul tariffario.

8/2) PRICING SPECIFICO SU PRATICHE A VALERE SU CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 E SU PRATICHE A VALERE SUL FONDO RISCHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Per le **garanzie a valere sul Contributo di Stabilità e sul Fondo Rischi della Regione Piemonte**, si applica un tariffario dedicato che risponde alla necessità di trasferire all'impresa un beneficio espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), da calcolarsi secondo il metodo di calcolo nazionale. Pertanto, la commissione una tantum da corrispondere all'erogazione del finanziamento/affidamento, è composta da:

- **commissione di istruttoria** pari al **2,70%** da calcolare sull'importo della garanzia.

- **commissione per gestione rischio e monitoraggio** da calcolare sull'importo della garanzia e sulla base della durata, indipendentemente dal rating interno assegnato all'impresa richiedente:

1. per linee a breve termine (fino a 18 mesi -1 giorno) e per finanziamenti con piano di ammortamento per liquidità:

- fino a 12 mesi: 0,30%
- fino a 18 mesi: 0,82%
- fino a 24 mesi: 1,35%
- fino a 36 mesi: 2,45%
- fino a 48 mesi: 3,60%
- fino a 60 mesi: 4,80%
- fino a 72 mesi: 6,05%
- fino a 84 mesi: 7,35%

2. per finanziamenti con piano di ammortamento e per investimenti:

- fino a 36 mesi: 1,80%
- fino a 48 mesi: 2,55%
- fino a 60 mesi: 3,30%
- fino a 72 mesi: 4,05%
- fino a 84 mesi: 4,80%
- fino a 96 mesi: 5,55%
- fino a 108 mesi: 6,30%
- fino a 120 mesi: 6,55%

A tali pratiche **non si applicano** costi aggiuntivi di istruttoria, né il contributo a fondo perduto volto ad implementare il Fondo Rischi. Il calcolo delle azioni integrative sarà determinato secondo quanto stabilito nel presente articolo 7. È invece consentito il riconoscimento del rimborso spese nel massimale previsto così come la possibilità di offrire il servizio consulenziale PICO.

8/3) ALTRI SERVIZI, FINANZA AGEVOLATA, CREDITO DIRETTO, FIDEIUSSIONI DIRETTE E NUOVI PRODOTTI, ETC.

Per quanto attiene al SERVIZIO FINANZA AGEVOLATA, AL CREDITO DIRETTO, ALLE FIDEIUSSIONI DIRETTE E AGLI ALTRI PRODOTTI CONSULENZIALI (così come per i prodotti TRANCHED COVER), le relative determinate consigliari, le norme regolamentari ed i rispettivi Tariffari - parte integrante del presente documento - sono contenute nelle specifiche Policy e determinate deliberate ed assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda invece il servizio "RICHIESTA PREVENTIVA" relativo alle domande di controgaranzia al Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96, qualora l'impresa ne faccia espressa richiesta, si applica un costo di euro 350,00 per ciascuna richiesta. Tale voce di costo attiene ai costi di istruttoria, pertanto sarà corrisposto dall'impresa socia prima della lavorazione pratica. Successivamente: **a)** in caso di erogazione del finanziamento assistito da nostra garanzia e da controgaranzia del Fondo, tale importo sarà decurtato dal costo di istruttoria in misura pari ad euro 300,00; **b)** in caso di mancata erogazione del finanziamento per mancato accoglimento della richiesta da parte del Fondo o per la delibera negativa dell'Istituto finanziatore, nulla sarà restituito all'impresa; **c)** nel caso, invece, di delibera negativa da parte del Confidi, il costo sarà integralmente restituito all'impresa socia.

Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E ALTRE DISPOSIZIONI

- a)** Le **firme su contratti e convenzioni** sono, di norma, competenza del Presidente e - nei casi delegati dal presente regolamento, dal C.d.A. e/o dal Presidente - del Direttore Generale. Tali firme, tuttavia, possono essere delegate dal C.d.A. anche ad un Vicedirettore.
- b)** Le **operazioni su conti correnti, conti titoli e similari** (fatte salve le eccezioni disposte dal C.d.A.: ad esempio i pagamenti ordinari autorizzati effettuati in autonomia a cura del settore amministrativo: home banking) sono effettuate mediante firme, in **forma congiunta**, dal Presidente (o Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) con il Direttore Generale (o Direttore Amministrativo sulla base della specifica policy deliberata dal C.d.A. che ne verifica periodicamente l'operato).
- c)** È confermata la precedente deliberazione consigliare secondo cui - fatti salvi i pagamenti derivanti da contratti in essere e/o adempimenti fiscali obbligatori, per cui si procede comunque al relativo pagamento, previa verifica di congruità da parte dell'ufficio amministrativo - **per importi unitari non eccedenti euro cinquemila**, le relative **spese vengono direttamente autorizzate dal Direttore Generale** che informa il Presidente. Come indicato nel Regolamento, il Direttore Amministrativo può esercitare analoga funzione **per importi unitari non eccedenti euro duemilacinquecento**. Per quanto riguarda l'esecuzione di pagamenti riconducibili alla attività straordinaria eccedenti l'importo sopra indicato, i documenti di pagamento (e/o di mandato al pagamento, se non derivante da contratti in essere) devono riportare, di norma, la firma congiunta del Presidente e del Direttore Generale i quali possono essere all'occorrenza rispettivamente surrogati da un Vicepresidente e/o dal Direttore Amministrativo.
- d)** Al Direttore Generale è intestata e affidata specifica **carta di credito aziendale**, che può utilizzare secondo quanto disposto da specifica delibera consigliare assunta in data 08.02.2019, ove è dettagliato anche il **trattamento giuridico ed economico** di cui gode il Direttore Generale.

- e) Alla **firma dei contratti Artigiancassa** stipulati tra l'istituto ed i Soci del Confidi sono autorizzati - oltre al Presidente ed al Direttore Generale - i Vicedirettori. La Direzione Generale, e/o il Direttore Crediti, determina i Collaboratori abilitati al riconoscimento del Socio cliente operanti in seno alla struttura operativa.
- f) Nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla vigente **pianta organica** di seguito dettagliata, al Direttore Generale è confermata facoltà - in concorso con il Responsabile del Personale ed a seguito di preventiva informativa al Presidente - di **assumere, trasferire, sostituire personale dimissionario, ecc.**, sottoscrivendone i relativi atti, così come tutti i documenti relativi al personale dipendente. È altresì confermata la potestà del D.G. - di intesa con il Responsabile del Personale e sentito il Presidente - di modificare funzioni e incarichi del personale dipendente e di procedere, attraverso determina e/o delibera quadro consiliare, al riconoscimento di nuovi inquadramenti ed eventuali incrementi retributivi a favore di dipendenti in servizio, nel rispetto dei vigenti disposti contrattuali.
- La pianta organica aziendale** prevede un **massimale numerico** (cui si riferisce la gestione del personale in capo al Direttore Generale come definito nello Statuto e nel Regolamento) determinato in **68 unità**, sia che si tratti di collaboratori full time, part time, occasionali e di lavoratori portatori di handicap e/o appartenenti a categorie protette. Si precisa altresì che - solo previa informativa e specifico assenso da parte del C.d.A. - le unità lavorative con rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione potranno anche eccedere la soglia qui determinata.
- g) Aggiuntivamente alla vigente pianta organica, la Direzione Generale, può inserire in azienda "**Agenti in attività finanziaria**" aventi i requisiti di legge atti ad implementare la struttura esterna promozionale e di marketing territoriale e nazionale. Tali "Agenti" - aventi rapporto regolato sulla base di specifica scrittura quadro/contratto, stipulata tra le parti e sottoscritta da ogni singolo Agente ed il Presidente, entro cui sono definite le **condizioni specifiche ad personam di ciascun Agente** (provvigioni definite entro il limite indicato nella scrittura quadro: di norma, non è prevista la possibilità del riconoscimento di un fisso mensile) - diventano parte integrante della rete distributiva/commerciale diretta del Confidi. Qualora le condizioni contrattuali eccedessero quanto previsto, la stipula del contratto va preventivamente autorizzata dal C.d.A.
- h) La Direzione Generale - di intesa e/o attraverso la Direzione Crediti, competente per determina regolamentare - può ridefinire ed ampliare le **convenzioni con istituti di credito**. Al Direttore Generale - di intesa con e/o attraverso il Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo ed informato preventivamente il Presidente - è confermata la facoltà di individuare e contrattualizzare nuove **Società di Mediazione Creditizia e/o anche semplici "segnalatori" iscritti all'OAM**, senza rapporto di lavoro dipendente: le condizioni provvigionali sottoscritte tra le parti, se dissimili da quelle disposte nelle vigenti scritture (distinte tipologie: Società di Mediazione Creditizia; segnalatori) già autorizzate dal C.d.A., necessitano della autorizzazione preventiva - o in ratifica alla prima riunione utile - da parte del C.d.A. medesimo.
- Il rapporto generale con le Società di Mediazione Creditizia** è in capo al Direttore Generale, attraverso il Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo; **il rapporto operativo** è invece delegato alla Direzione Crediti (oppure a struttura territoriale all'uopo delegata dal Direttore Generale come nel caso dei Referenti Credito associativi e/o dei "meri segnalatori"). **Il rapporto generale con gli Agenti** in attività finanziaria è funzione del Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo.
- Al Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo, unitamente al Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie, compete anche la **formazione e la periodica valutazione** circa l'attività svolta sia degli Agenti sia dalle Società di Mediazione convenzionate.
- L'eventuale **individuazione di nuovi prodotti** in convenzione, in questo caso in sinergia con il Direttore Crediti e Convenzioni Bancarie, è funzione del Vicedirettore - Direttore Commerciale, Marketing e Sviluppo.
- i) È confermata la deliberazione in essere circa le **modalità di identificazione della clientela** coerentemente a quanto stabilito dal D.LGS del 25 maggio 2017 n. 90/2017 (*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*), mediante personale incaricato: viene attribuita specifica delega al personale incaricato di CONFIDARE S.C.p.A., nonché nei casi di identificazione indiretta - esclusivamente se consentiti dalla normativa vigente - tramite società di mediazione creditizia per l'acquisizione dei dati identificativi della clientela ai fini della normativa sull'Antiriciclaggio. L'individuazione del personale all'uopo incaricato è demandata al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio cui compete la diretta responsabilità circa la corretta applicazione della materia.
- j) Il rapporto con la funzione di R.S.P.P. è demandato al Direttore Amministrativo che assiste il R.S.P.P. in tutti gli adempimenti relativi alle **leggi sulla sicurezza** (D. Lgs. 81/2008, ecc.), vigilando così anch'egli in merito alla corretta applicazione della normativa in essere. Tale funzione, da novembre 2012, è stata esternalizzata.
- k) Le operazioni di **versamento su Conti Correnti aziendali**, compresa la girata di assegni per il versamento, sono delegate dal Presidente e dal Direttore Generale ad una o più persone presso la Sede centrale e/o ciascuna Area Territoriale, cui è concesso dal Direttore Generale e/o dal Direttore Amministrativo specifico **fondo cassa** con la possibilità per la Filiale - sottoposta a verifica da parte dell'amministrazione - di procedere a spese minute urgenti.